



Comune di Rimini

Dipartimento Risorse
Settore Tributi
Ufficio Imposta di Soggiorno

Via Ducale, 7 - 47921 Rimini
tel. 0541 704184 - fax 0541 704710
www.comune.rimini.it
impostadisoggiorno@comune.rimini.it
c.f.-p.iva 00304260409

CIRCOLARE INFORMATIVA n. 10/IDS/2018
Rimini, 14/12/2018

Alla cortese attenzione dei locatari di immobili

IMPOSTA DI SOGGIORNO: Novità dal 2019

- A) Modifiche al Regolamento Imposta di Soggiorno;**
- B) Modifica delle tariffe;**
- C) Graduazione delle sanzioni.**

A) Modifiche al Regolamento Imposta di Soggiorno a decorrere dall'anno d'imposta 2019

1. SCADENZA DELLA DICHIARAZIONE

La dichiarazione del gestore, relativa agli ospiti che hanno soggiornato presso la propria struttura, dovrà essere presentata con periodicità trimestrale, con scadenza il giorno 16 del mese successivo al trimestre solare del soggiorno.

Le nuove scadenze saranno:

1 trimestre (gennaio – febbraio – marzo)	16 aprile
2 trimestre (aprile – maggio – giugno)	16 luglio
3 trimestre (luglio – agosto – settembre)	16 ottobre
4 trimestre (ottobre – novembre – dicembre)	16 gennaio

2. INVIO TELEMATICO DELLA DICHIARAZIONE

Per inviare le dichiarazioni sarà necessario accreditarsi al servizio online che verrà messo a disposizione dal Comune di Rimini. Non sarà più possibile, pertanto, presentare dichiarazioni cartacee.

Il servizio messo a disposizione avrà, inoltre, diverse funzionalità ausiliari al gestore, quali la funzione di gestionale e di predisposizione automatica del modello 21 richiesto dalla Corte dei Conti.

3. PRESENTAZIONE ENTRO IL 30 GENNAIO (dell'anno successivo a quello d'imposta) DELLA RESA DEL CONTO GIUDIZIALE (MOD. 21)

Nel suddetto servizio online è stato predisposto il modello per la resa del conto giudiziale che viene automaticamente compilato attingendo dai dati, inseriti dai gestori, relativi ai pernottamenti degli ospiti e ai riversamenti eseguiti.

Sarà però, necessario stamparlo, firmarlo ed inviarlo all'Ente, ai fini di ottemperare all'obbligo di cui all'art. 233 del Testo Unico degli Enti Locali.

Verrà inviata comunicazione dettagliata per l'accredimento ai servizi online in tempo utile per adempiere agli obblighi dal 2019.



B) MODIFICA DELLE TARIFFE per i pernottamenti degli ospiti dal 01.01.2019

Per gli appartamenti ammobiliati ad uso turistico come definiti dall'art. 12 della L.R. 16/2004 e per gli immobili oggetti di locazioni brevi ai sensi dell'art. 4 del D.L. 50/2017, gestiti direttamente dal locatore dell'immobile, l'imposta di soggiorno da richiedere all'ospite è stata definita, a decorrere dal 01 gennaio 2019, con tariffa di € 0,70 per persona e per pernottamento.

Per gli immobili oggetto di locazioni brevi, il cui canone o corrispettivo è incassato dai gestori di piattaforme telematiche o da soggetti che esercitano attività di intermediazione immobiliare, l'imposta di soggiorno sarà calcolata, sulle prenotazioni effettuate a decorrere dal 01/01/2019, nella misura del 4% sul costo del canone o corrispettivo della locazione.

Si fa presente che per i pernottamenti del capodanno 2018 – 2019, si estende l'applicazione della tariffa vigente al momento dell'arrivo degli ospiti (tariffa 2018 = € 0,50), anche ai pernottamenti che si protraggono senza interruzione nel nuovo anno.

C) GRADUAZIONE DELLE SANZIONI AMMINISTRATIVE per le violazioni commesse dal 01.01.2019

Si ricorda che, in caso di violazioni al regolamento per Imposta di Soggiorno, vengono erogate le sanzioni amministrative, nella misura da 25 a 500 Euro come previsto dal Testo Unico per gli Enti Locali.

L'amministrazione ha, ora, ritenuto equo graduare le sanzioni in base alla gravità delle violazioni che, ad oggi, venivano applicate nella misura minima, al fine di sensibilizzare maggiormente al rispetto degli adempimenti regolamentari, come da seguente prospetto:

TIPO DI VIOLAZIONE AL REGOLAMENTO IMPOSTA DI SOGGIORNO		SANZIONE (euro)
violazione all'obbligo di accreditamento al portale imposta di soggiorno (art. 6, comma 1-bis)		500
violazione all'obbligo d'informazione (art. 6, comma 2)		250
violazione dell'obbligo di riscossione dell'imposta e rilascio della quietanza (art. 6, comma 3)		50
omesso, parziale riversamento dell'imposta (art. 6, comma 4)		10% dell'imposta non riversata o riversata parzialmente (*)
tardivo riversamento (art. 6, comma 4)	entro 15 giorni	50
	dal sedicesimo giorno	150
omessa dichiarazione (art. 6, comma 5)		500
incompleta o infedele dichiarazione (art. 6, comma 5)		250
tardiva dichiarazione (art. 6, comma 5)	entro 15 giorni	50
	dal sedicesimo giorno	150
per gli intermediari di cui all'art. 6 bis, comma 2, mancata attuazione degli obblighi convenuti		500
mancata esibizione o trasmissione di atti e documenti di cui all'art. 8, comma 2		100



(*) Nell'impossibilità a definire l'importo da riversare, nei casi di omesso o parziale riversamento, si applicherà la sanzione amministrativa pecuniaria in misura fissa di Euro 500.

Se il pagamento avviene entro il termine di sessanta giorni dalla contestazione o dalla notificazione degli estremi della violazione, sarà ammesso il pagamento di 1/3 della sanzione contestata, fermo restando l'importo minimo di Euro 25,00 ai sensi dell'art. 7-bis del D.Lgs. n. 267/2000.

Per visionare o scaricare le delibere che hanno approvato le modifiche di cui sopra (Delibera di Consiglio Comunale n. 64 del 25.10.2018 e di Delibera di Giunta Comunale n. 332 del 30.11.2018) cliccare [qui](#).

L'ufficio rimane a disposizione per ogni ulteriore chiarimento o informazione.

Distinti saluti.

Il Dirigente del Settore Tributi
D.ssa Ivana Manduchi

COMUNE DI RIMINI

Dipartimento Risorse

Settore Tributi

Ufficio Imposta di Soggiorno

Via Ducale 7 - 47921 Rimini

Orario: lunedì e mercoledì: 9.00-12.30; giovedì: 9.00-15.00

Parcheggio: ex-Area Sartini, Piazzale Tiberio

e-mail: impostadisoggiorno@comune.rimini.it

PEC: ufficio.tributi@pec.comune.rimini.it

Sito internet: http://www.comune.rimini.it/servizi/comune/tributi_comunali/imp_soggiorno/

Telefono: 0541 704184 – 0541 704631 - Fax: 0541 704710

Le informazioni trasmesse sono destinate esclusivamente alla persona o alla società in indirizzo e sono da intendersi confidenziali e riservate. Ogni trasmissione, inoltro, diffusione o altro uso di queste informazioni a persone o società differenti dal destinatario è proibita. Se ricevete questa comunicazione per errore, contattate il mittente e cancellate le informazioni da ogni computer. Rispetta l'ambiente. Non stampare questa e-mail se non necessario.